

re l'obiettivo dell'armonizzazione, agevolata dalla suddetta codificazione, basata sull'articolo 100 A del Trattato.

1.6. I testi così codificati riportano nell'allegato I, in dettaglio, le unità di misura suddette nonché le definizioni e i simboli delle medesime.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali⁽¹⁾

(91/C 339/04)

Il Consiglio, in data 9 luglio 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Bleser in data 3 settembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 settembre 1991, nel corso della 289ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni generali

1.1. Le condizioni di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali sono fissate dalle Direttive 74/561/CEE e 74/562/CEE. Queste due direttive ben distinte sono state modificate quanto al merito il 21 giugno 1989.

1.2. A causa del parallelismo delle disposizioni in esse contenute, la Commissione ha fatto bene a presentare un testo coordinato che riprende le modifiche apportate ai testi dal 1974 riunendole al tempo stesso in un'unica direttiva.

1.3. Il Consiglio chiede che venga fatto un esame del testo codificato, senza rimettere in discussione le soluzioni concernenti il merito previste nei testi precedenti. Il Comitato approva questa iniziativa.

1.4. Il Comitato nota inoltre con compiacimento che le osservazioni formulate nel parere sulle modifiche proposte al Consiglio nel 1988⁽²⁾ sono state in gran parte prese in considerazione.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 8, secondo paragrafo

2.1.1. Il Comitato ritiene inutile fare ancora riferi-

⁽¹⁾ GU n. C 286 del 14. 11. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 11.

mento a direttive del 1974 abrogate dall'articolo 10 del testo coordinato.

Il quarto paragrafo dell'articolo 3 del testo coordinato dovrebbe pertanto essere sufficiente.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

François STAEDELIN

Parere riguardante le regioni degli anni novanta — Quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità

(91/C 339/05)

La Commissione, in data 29 gennaio 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale sul documento de cui sopra.

La Sezione « Sviluppo regionale, assetto territoriale ed urbanistica », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Frerichs, in data 19 luglio 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 25 settembre 1991, nel corso della 289^a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato si è pronunciato sulle tre precedenti relazioni periodiche pubblicate negli anni 1981, 1984 e 1987 sottolineando ogni volta l'importanza eccezionale di tali documenti per la comprensione e l'evoluzione della politica regionale. Allo stato attuale degli sforzi per conseguire la coesione sociale ed economica della Comunità, come si afferma nel Titolo V dell'Atto unico, tale relazione è di inestimabile valore.

In linea con i precedenti pareri il Comitato approva anche la quarta relazione, fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Introduzione

1.1. La quarta relazione periodica sulla situazione socioeconomica e sullo sviluppo delle regioni della Comunità non si limita ad esaminare le tendenze e le differenze regionali, sulle quali si concentravano le relazioni precedenti, ma contiene anche nuove informazioni ed analisi sui problemi regionali e sulle questioni politiche connesse.

1.2. La quarta relazione periodica si differenzia sostanzialmente dalle tre precedenti. Queste ultime trattavano tutta una serie di punti specifici inerenti alla situazione economica delle regioni, come il problema della loro ubicazione periferica, le differenze tra le relative infrastrutture, le tipologie regionali, i divari tra la Comunità e gli Stati Uniti per ciò che riguarda le disparità regionali, e altro. Le implicazioni di questi problemi sul piano regionale restano considerevoli, ma non sono state riprese in esame nella relazione.

1.3. La quarta relazione periodica esamina le politiche seguite dalla Comunità per far fronte ai problemi regionali, in particolare la riforma dei tre fondi strutturali nel 1988.

1.4. Essa studia altresì una serie di avvenimenti e sviluppi di grande portata che, nel prossimo decennio, avranno notevoli incidenze sotto il profilo regionale, fra cui segnatamente l'evoluzione demografica, le trasformazioni politiche ed economiche in corso nel-